

CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO FORMATIVO

TRA

L'Università degli Studi di Catania per il tramite del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, con sede in Catania, Piazza Università n. 2, codice fiscale 02772010878, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Priolo, nato a Catania il 25/11/1961.

E

Azienda Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente, con sede legale in Carbonia, Via Dalmazia. n. 83, CAP 09013, Pec :protocollo@pec.aslsulcis.it mail: direzione.generale@aslsulcis.it codice fiscale / partita IVA 03990310926, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dalla Direttrice Generale, Dott.ssa Giuliana Campus, nata a Cagliari il 20/07/1956.

PREMESSO

- che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica con decreto del 25 marzo 1998, n.142;
- che il decreto interministeriale di cui sopra, all'art. 4, prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- che le Università promuovono tirocini curriculari da svolgere durante il periodo di frequenza dei corsi di studio o di formazione, a favore dei propri studenti iscritti ai corsi di qualunque livello con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU);

Si conviene quanto segue:

Art.1

La presente convenzione, regola i rapporti tra "l'Università" e il "Soggetto Ospitante" concernenti l'attivazione di:

- tirocini curriculari in favore di studenti di corsi di laurea, laurea magistrale, ed equivalenti dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, master di I e di II livello;

In particolare, il "Soggetto Ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti sopra indicati per l'espletamento di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

I programmi di tirocinio formativo curriculare, concordati da entrambe le parti, hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente.

Art.2

I rapporti che il "Soggetto Ospitante" intrattiene con i tirocinanti non costituiscono, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 196 del 1997, rapporto di lavoro.

Il tirocinio ha natura formativa e, pertanto, non può comportare l'assunzione di alcuna responsabilità in merito alle attività svolte.

Art. 3

Il "Soggetto Ospitante" si riserva di trasmettere all'Università le proprie disponibilità di tirocinio ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. n. 142/98 con le relative caratteristiche di massima e, in applicazione d.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii., si impegna a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente proposta.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività è seguita e verificata da un docente universitario (tutor didattico) e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Art. 5

Per ogni singolo tirocinio da questa derivante, il soggetto ospitante e l'Università predispongono un progetto formativo e di orientamento, secondo lo schema di cui all'allegato A, per i tirocini curriculari.

Art. 6

L'Università, in conformità ai disposti di cui d.m. n.142/1998, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso una compagnia assicurativa operante nel settore, i cui estremi identificativi saranno indicati nel progetto formativo e di orientamento.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il "Soggetto Ospitante" si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla vigente normativa, agli istituti assicurativi (quali risultanti dal progetto formativo e di orientamento) e all'area della Centrale unica di Committenza (ACUC) dell'Università.

Art.7

Il soggetto ospitante si impegna a:

- rispettare il progetto formativo e di orientamento di cui al precedente art. 5;
- segnalare all'Università qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata, cambio della sede di svolgimento del tirocinio) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo e di orientamento e qualsiasi evento inerente il tirocinante (assenze, comportamenti lesivi dei diritti o degli interessi del soggetto ospitante).
- Il "Soggetto Ospitante" si rende disponibile, ove possibile, a consentire ai tirocinanti l'utilizzo di servizi aziendali (mensa, trasporto, etc.). Il soggetto ospitante, peraltro, potrà erogare eventuali somme a titolo di rimborso spese.

Le superiori erogazioni non possono determinare modifiche alla natura del rapporto oggetto della presente proposta, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla proposta stessa e dalle relative disposizioni normative.

Art.8

Il "Soggetto Ospitante" si impegna a garantire al tirocinante un'efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica, nonché la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari e s'impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previsti dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università.

Art. 9

Per i tirocini curriculari, l'Università, ai sensi dell'art.18, comma 8, del Regolamento didattico di Ateneo, sottopone la relazione finale redatta dallo studente e approvata dal tutor didattico e dal tutor aziendale alla valutazione dell'apposita commissione nominata dal Consiglio di corso di studio per il rilascio degli eventuali crediti formativi universitari.

Art. 10

L'attuazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi d'altra natura, salvo quelli assunti con la presente proposta e relativa accettazione.

Il tirocinio può essere interrotto in qualunque momento con adeguato preavviso sia dal tirocinante che dal "Soggetto Ospitante".

Art. 11

La presente convenzione ha validità di tre anni (3) a decorrere dalla data della relativa accettazione ed è rinnovabile, per la stessa durata, mediante richiesta, a mezzo PEC da inviare almeno tre mesi prima della scadenza.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza dell'accordo, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo PEC, con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 12

Il rappresentante legale dell'Ente ospitante dichiara di aver preso visione del Codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Catania emanato con D. R. n. 1166 dell'8.04.2021, pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente", impegnandosi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti, nella consapevolezza che la violazione di tali obblighi di condotta possa costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 13

Ciascuna delle parti, nella qualità di Titolare autonomo del trattamento, si impegna a trattare i dati personali, comunque raccolti, esclusivamente per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse alla presente convenzione, secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016, dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato e integrato dal D. Lgs.101/2018 (Codice privacy) e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti l'attività di gestione della convenzione stessa.

Il trattamento sarà svolto, dalle Parti, in forma manuale e/o informatizzata, nel rispetto delle misure di sicurezza idonee a garantire la tutela dei diritti degli interessati e nel rispetto dell'art. 32 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati 2016/679.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il soggetto ospitante dichiara e garantisce all'Università di aver portato a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, le disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali e di aver attivato quanto necessario per garantirne il corretto trattamento.

Art.14

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 15

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere; in caso contrario si conviene che competente sia il Foro di Catania.

Art. 16

Il presente atto, sottoscritto digitalmente, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università di Catania, giusta autorizzazione rilasciata dall'Agenzia Entrate di Catania n. 108603 del 27/07/1998, salvo che l'atto venga redatto sotto forma di corrispondenza, ovvero con l'apposizione della firma digitale in documenti distinti ma identici.

Università degli Studi di Catania Il Rettore Prof. Francesco Priolo	ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente La Direttrice Generale Dott.ssa Giuliana Campus
---	--